

P10 – Procedura per la segnalazione whistleblowing.

P10 – Procedura per la segnalazione whistleblowing.....	1
1) Obiettivi.....	2
2) Definizioni.....	2
3) Ambito di applicazione oggettivo e soggettivo.....	3
A) Ambito oggettivo.....	3
➤ Cosa si può segnalare?.....	3
➤ Cosa non si può segnalare?.....	4
B) Ambito soggettivo. Chi può segnalare?.....	4
4) Contenuto della segnalazione.....	4
5) Aspetti procedurali. La Procedura di segnalazione.....	5
A. Segnalazione interna.....	5
➤ Canale postale tradizionale.....	5
➤ Canale verbale.....	6
➤ Gestione della segnalazione.....	6
B. Segnalazione esterna.....	6
C. Divulgazione pubblica.....	7
6) Le segnalazioni anonime.....	7
7) Procedura di pre-istruttoria.....	8
8) Aspetti di garanzia sulla procedura sulla riservatezza del segnalante, segnalato e della comunicazione stessa. Divieto di ritorsione.....	8
9) Tutela dell'identità a seguito della segnalazione.....	9
10) Tutela del segnalante.....	10
11) Condizioni per la protezione della persona segnalante.....	10
12) Protezione dalle ritorsioni.....	11
13) Sanzioni.....	11
14) Conservazione documentazione.....	11
15) Entrata in vigore. Modifiche della presente procedura.....	11

1) Obiettivi.

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di segnalazione, interna ed esterna, previste per l'attuazione della disciplina del Whistleblowing, nonché l'identificazione del soggetto deputato alla ricezione delle segnalazioni, nonché le tutele conferite al segnalante da eventuali atteggiamenti ritorsivi attuati all'interno dell'Ente.

2) Definizioni.

a) «violazioni»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);

2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);

3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;

5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);

b) «informazioni sulle violazioni»: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 2, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;

c) «segnalazione» o «segnalare»: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;

d) «segnalazione interna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna;

e) «segnalazione esterna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna;

f) «divulgazione pubblica» o «divulgare pubblicamente»: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;

g) «persona segnalante»: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;

h) «facilitatore»: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

i) «contesto lavorativo»: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività,

una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;

l) «persona coinvolta»: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;

m) «ritorsione»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;

n) «seguito»: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;

o) «riscontro»: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;

p) «soggetti del settore pubblico»: le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, gli enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società in house, così come definite, rispettivamente, dall'articolo 2, comma 1, lettere m) e o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche se quotate;

q) «soggetti del settore privato»: soggetti, diversi da quelli rientranti nella definizione di soggetti del settore pubblico, i quali: 1) hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato; 2) rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'allegato, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1); 3) sono diversi dai soggetti di cui al numero 2), rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1).

3) Ambito di applicazione oggettivo e soggettivo.

3.1. Il presente protocollo trova applicazione secondo un ambito oggettivo e soggettivo. Non tutte le

A) Ambito oggettivo.

➤ Cosa si può segnalare?

3.2. La normativa di segnalazione Whistleblowing (e dunque il presente protocollo) si applica alle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo e, in particolare:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione adottati ai sensi dello stesso;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi ai seguenti settori:
- appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del
- terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione
- e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno (comprese le violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato e quelle in materia di imposta sulle società);
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

3.3. La segnalazione può avere ad oggetto anche:

- le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
- attività non ancora compiute, ma che il segnalante ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti.

3.4. Sono vietate e punite ai sensi del sistema sanzionatorio adottato dall'Ente segnalazioni ritorsive e/o l'utilizzo improprio e/o strumentale di tale sistema di segnalazione.

➤ Cosa non si può segnalare?

3.4. Si rileva che non tutte le segnalazioni sono soggette all'applicazione del presente protocollo e il rispetto di tale requisito, per legge, è una condizione di ammissibilità della segnalazione regolamentata dal presente protocollo. In particolare, le disposizioni del presente decreto non si applicano:

- alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto;
- alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

B) Ambito soggettivo. Chi può segnalare?

3.6. Il presente protocollo si applica alle persone che segnalano, denunciano all'autorità giudiziaria o contabile o divulgano pubblicamente informazioni sulle violazioni di cui sono venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo e in particolare ai:

- lavoratori subordinati di soggetti del settore privato, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o dall'articolo 54 bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
- lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

4) Contenuto della segnalazione.

4.1. La segnalazione deve essere il più possibile chiara, esaustiva e circostanziata e deve fornire tutti gli elementi utili a consentire le dovute verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza di quanto segnalato.

4.2. A tal fine, la segnalazione deve contenere, preferibilmente, le seguenti informazioni:

- le generalità del soggetto segnalante, con indicazione della qualifica o posizione professionale;
- una chiara e dettagliata descrizione dei fatti, precisi e concordanti, oggetto di segnalazione e delle modalità con le quali se ne è avuta conoscenza; le circostanze di tempo e di luogo in cui si sono verificati i fatti oggetto della segnalazione;
- le generalità, il ruolo (qualifica, posizione professionale o servizio in cui svolge l'attività) o altri elementi che consentono di identificare il soggetto o i soggetti cui attribuire i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti riportati;
- ogni altra informazione che possa fornire utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

4.3. Sono ammesse anche le segnalazioni anonime e cioè prive di elementi che consentano di identificarne l'autore, purché siano adeguatamente dettagliate e circostanziate ed in grado di far emergere situazioni e fatti determinati. Esse sono prese in considerazione solo qualora risultino puntuali, circostanziate e supportate da idonea documentazione e non appaiano manifestamente irrilevanti, destituite di fondamento o di contenuto palesemente diffamatorio. Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato (si veda il successivo [paragrafo 6](#)).

5) Aspetti procedurali. La Procedura di segnalazione.

5.1. La segnalazione Whistleblowing può avvenire con due modalità: segnalazione interna ed esterna.

A. Segnalazione interna.

5.2. La segnalazione interna ad oggetto del presente Protocollo ha precedenza su quella esterna.

5.3. La segnalazione esterna può essere compiuta soltanto nei casi previsti dal successivo [paragrafo B](#).

5.4. La gestione del canale di segnalazione è affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero è affidata a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato.

5.5. L'Ente ha formalmente individuato l'Organismo di Vigilanza come il soggetto deputato a ricevere le segnalazioni di Whistleblowing, in quanto soggetto in possesso delle conoscenze e competenze necessarie a trattare le segnalazioni eventualmente pervenute.

5.6. La segnalazione può avvenire sia attraverso il canale postale tradizionale (a mezzo posta), oppure tramite canale verbale (a mezzo telefono) contattando telefonicamente l'Organismo di Vigilanza.

➤ Canale postale tradizionale.

5.7. Il canale dedicato alle comunicazioni scritte è quello della posta tradizionale. Il segnalante potrà utilizzare il seguente indirizzo postale: "41124 Modena (MO), Via Giovanni Sabbatini n. 13", all'attenzione del Presidente dell'Organismo di Vigilanza, Avv. Davide Stefani. Per l'utilizzo di questo canale è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse:

- la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento;
- la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione.

Entrambe dovranno essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "Riservata al gestore della segnalazione". L'Organismo di Vigilanza, ricevuta la segnalazione e valutata ammissibile, qualora la stessa non sia stata resa in forma anonima, provvederà ad oscurare i dati identificativi del segnalante e protocollerà la segnalazione, assegnandole un numero progressivo, che costituirà il codice identificativo. La

descrizione dell'oggetto all'interno del protocollo recherà pertanto la seguente dicitura "*Segnalazione illecito a cui è attribuito il numero progressivo ----/---- WB*". In questo modo l'identità del segnalante sarà conosciuta solo ed esclusivamente dal Gestore.

➤ **Canale verbale.**

5.8. Attraverso il canale verbale il Segnalante può contattare direttamente l'Organismo di Vigilanza alla gestione delle segnalazioni al numero 059.217646, linea telefonica non registrata ed esterna all'Ente, riferibile al Presidente dell'Organismo di Vigilanza formalmente nominato, Avv. Davide Stefani. Il segnalante può richiedere un incontro al Gestore della segnalazione. In tal caso, è garantito lo svolgimento dell'incontro entro un termine di 15 giorni dalla segnalazione. In caso di segnalazione verbale a mezzo di linea telefonica, la segnalazione è documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura del Gestore. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione. Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il Gestore, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

➤ **Gestione della segnalazione.**

5.9. Qualora la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso da quello individuato e autorizzato, laddove il segnalante abbia dichiarato di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, la stessa è considerata "segnalazione whistleblowing" e dovrà essere trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione al Segnalante. Diversamente, se il segnalante non dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele, o detta volontà non sia desumibile dalla segnalazione, detta segnalazione è considerata quale segnalazione ordinaria. Chiunque dovesse ricevere una segnalazione transitata al di fuori dei canali a), e b) provvederà a trasmetterla entro sette giorni in originale al Gestore, con l'impegno a rispettare le norme a tutela della riservatezza e dell'onorabilità del segnalante oltre che delle persone segnalate, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

5.10. Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, l'Organismo di Vigilanza svolge le seguenti attività:

- a) rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b) mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e possono richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- c) istruisce in maniera diligente le segnalazioni ricevute;
- d) fornisce un riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- e) mette a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.

5.11. Le suddette informazioni sono state pubblicate sul sito internet dell'Ente, laddove esistente, nonché nei locali di maggiore frequentazione da parte del personale.

B. Segnalazione esterna.

5.12. La segnalazione esterna non può essere utilizzata in via principale dal segnalante. Si richiama integralmente il [paragrafo 5A](#)).

5.13. La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna soltanto se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne o in particolare non offra idonee garanzie di tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, degli altri soggetti tutelati e delle stesse informazioni rese;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi del [paragrafo 5A](#)) e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

5.14. La segnalazione esterna è resa possibile attraverso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) che ha attivato un canale di segnalazione esterno che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

5.15. Per la trasmissione all'ANAC delle segnalazioni esterne effettuate in forma scritta il *whistleblower* dovrà avvalersi prioritariamente della piattaforma informatica disponibile nel sito istituzionale dell'Autorità, compilando il modulo all'uopo predisposto.

5.16. In alternativa a quanto previsto dal precedente paragrafo, le segnalazioni esterne possono essere effettuate in forma orale mediante servizio telefonico con operatore messo a disposizione dall'Autorità ovvero, su richiesta motivata della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole, secondo le modalità pubblicate nel sito istituzionale nonché nel rispetto delle linee guida adottate in materia dall'ANAC.

5.17. La segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC è trasmessa a quest'ultima, entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

C. Divulgazione pubblica.

5.18. Resta ferma la prevalenza della segnalazione interna di cui al [paragrafo 5, lett. A](#).

5.19. Il segnalante che effettui una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal D.L.vo n. 24/2023 se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste nei precedenti paragrafi e non è stato dato riscontro nei termini previsti dal [paragrafo 7](#)) del presente Protocollo in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

6) Le segnalazioni anonime.

6.1. Le segnalazioni anonime sono consentite ai soggetti interessati a segnalare l'esistenza di illeciti di varia natura.

6.2. Per consentire l'instaurazione della fase pre-istruttoria, caratterizzata dall'apertura di un dossier interno riservato, i fatti ad oggetto della segnalazione devono comunque essere circostanziati nello spazio, nel tempo e nell'identità dei soggetti che hanno reso necessaria la comunicazione della segnalazione Whistleblowing.

6.3. Le segnalazioni non adeguatamente circostanziate, seppur prese in considerazione dall'Ufficio deputato alla ricezione delle stesse, saranno trattate come segnalazioni ordinarie e, all'esito di un esame preliminare istruttorio, possono essere eventualmente restituite al protocollo e dunque archiviate. È fatta salva la riapertura del dossier istruttorio laddove emergano elementi idonei a circostanziare i fatti e gli eventi oggetto della segnalazione.

7) Procedura di pre-istruttoria.

7.1. Acquisita la comunicazione di segnalazione Whistleblowing, l'Organismo di Vigilanza (OdV) procede al relativo esame preliminare al fine di valutare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità. Il requisito di ammissibilità è valutato sulla base di quanto descritto al [paragrafo 3, lett. A\)](#).

7.2. La comunicazione deve contenere elementi utili a circostanziare i fatti e consentire all'OdV di espletare adeguatamente la presente fase pre-istruttoria: a) la denominazione e i recapiti completi dell'interessato, salvo che la segnalazione sia anonima; b) l'autore della presunta condotta illecita oggetto della segnalazione di Whistleblowing; c) i fatti all'origine della comunicazione; d) i documenti a sostegno della comunicazione, laddove esistenti; se non vi sono documenti, descrivere i fatti e gli eventi oggetto della segnalazione.

7.3. Una volta ricevuta la segnalazione l'OdV, entro 7 giorni dalla ricezione della stessa, rilascia avviso di ricezione.

7.4. L'OdV, se ritenuta la segnalazione ammissibile ai sensi del [paragrafo 3, lett. A\)](#), istruisce la segnalazione mantenendo le interlocuzioni con la persona segnalante e, se necessario, può chiedere all'interessato integrazioni. Se ritenuto necessario dall'OdV, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

7.5. L'OdV, entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, fornisce un riscontro alla segnalazione.

7.6. La comunicazione può essere archiviata dall'OdV per i seguenti motivi di cui viene data comunicazione al segnalante nei termini previsti dal precedente [paragrafo 7.5\)](#):

- a) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- b) finalità palesemente emulativa;
- c) accertato contenuto generico della comunicazione o tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero comunicazione corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- d) produzione di sola documentazione in assenza della comunicazione;
- e) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione.

7.7. Laddove sia necessario acquisire informazioni, chiarimenti o documenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nella comunicazione, l'OdV – sempre nel termine indicato dal [paragrafo 7.5\)](#) – può convocare in audizione i soggetti che ne sono in possesso, ovvero inviare loro una richiesta di integrazione documentale con assegnazione di un termine, non superiore a 10 giorni, entro il quale va fornito riscontro.

7.8. Effettuata l'audizione o, comunque, acquisita la documentazione necessaria e completa ovvero decorso inutilmente il termine assegnato per le integrazioni documentali di cui al precedente [paragrafo 7.7\)](#), l'OdV, sempre entro il termine previsto dal [paragrafo 7.5\)](#), valuta gli elementi a disposizione e procede con:

- a) l'archiviazione della comunicazione e la chiusura del dossier di segnalazione Whistleblowing;
- b) oppure con la comunicazione all'Organo Amministrativo per l'instaurazione del procedimento sanzionatorio nei confronti del segnalato.

8) Aspetti di garanzia sulla procedura sulla riservatezza del segnalante, segnalato e della comunicazione stessa. Divieto di ritorsione.

8.1. L'ente ha attivato un canale di segnalazione che garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione.

8.2. L'ente garantisce la riservatezza anche sul contenuto della segnalazione e della relativa documentazione allegata alla segnalazione stessa.

8.3. È vietato qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;

8.4. A titolo di esempio, è vietato ed è nullo:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

9) Tutela dell'identità a seguito della segnalazione.

9.1. Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

9.2. L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare la segnalazione ricevuta.

9.3. Nell'ambito del procedimento penale eventualmente promosso dall'Autorità procedente a seguito della segnalazione, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale¹.

9.4. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

9.5. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

¹ Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, le richieste del pubblico ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che provvedono su tali richieste sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

9.6. L'ente, in caso di trattamento di dati riservati e di utilizzo degli stessi, avvisa la persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati. Ciò anche nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni di cui al comma 2 è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

10) Tutela del segnalante.

10.1. La tutela delle persone che hanno segnalato l'illecito si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

- a) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

10. La tutela è estesa anche ai sensi soggetti:

- a) ai facilitatori (cfr. definizione al [paragrafo 2, lett. h](#));
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

11) Condizioni per la protezione della persona segnalante.

11.1. Le misure di protezione previste nel presente capo si applicano al segnalante quando ricorrono le seguenti condizioni:

- a) al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo della disciplina del *Whistleblowing* (cfr. [paragrafo 3](#));
- b) la segnalazione è stata effettuata sulla base del sistema di segnalazione interno oppure, in via sussidiaria, esterno.

11.2. I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

11.3. Non è punibile l'ente o la persona segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto (diverse dalle informazioni classificate, coperte da segreto professionale forense e medico e le deliberazioni degli organi giurisdizionali), o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata come previsto dal presente protocollo.

11.3. Salvo quanto previsto dal precedente paragrafo 9.3), quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente capo non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

11.4. Tale protezione si applica anche nei casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea.

12) Protezione dalle ritorsioni.

12.1. In caso di ritorsioni a seguito della segnalazione, gli enti e le persone interessate possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito.

12.2. Acquisita la comunicazione di possibili ritorsioni, l'Ufficio procede al relativo esame preliminare al fine di valutare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità.

12.3. La comunicazione deve indicare a pena di inammissibilità:

- a) la denominazione e i recapiti completi dell'interessato nonché, se disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata che l'Autorità utilizzerà per eventuali comunicazioni;
- b) l'autore della presunta ritorsione;
- c) i fatti all'origine della comunicazione;
- d) i documenti a sostegno della comunicazione.

11.3. Si richiama la procedura prevista sul sito internet dell'ANAC ([link ipertestuale](#)).

13) Sanzioni.

13.1. In caso di violazione del d.lgs. n. 24 del 2023 in materia di Whistleblowing (e quindi anche del presente protocollo), nei confronti dell'Ente e del segnalante, limitatamente all'ipotesi della lett. c), l'ANAC applica le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da 10.000,00 a 50.000,00 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12;
- b) da 10.000,00 a 50.000,00 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme al presente protocollo, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- c) da 500,00 a 2.500,00 euro quando la segnalazione è infondata.

13.2. Nei confronti del segnalato sono applicabili le sanzioni specificamente previste dal sistema sanzionatorio adottato dall'Ente ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001.

14) Conservazione documentazione.

14.1. Al fine di garantire la tracciabilità dell'attività d'indagine relativa ad ogni segnalazione, l'OdV si riserva di archiviare tutta la documentazione relativa alle segnalazioni, garantendo la riservatezza dei dati.

14.2. Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

15) Entrata in vigore. Modifiche della presente procedura.

15.1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte dell'Organo amministrativo.

15.2. Spetta sempre all'Ente indicare il professionista esterno esperto nell'ambito del d.lgs. n. 231 del 2001 affinché curi l'aggiornamento e le eventuali modifiche al presente protocollo.